

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 settembre 2017, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Andrea Annesi della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, presente altresì la Regione Lombardia in persona del Dott. Antonio Genova, è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società BT ITALIA SPA.

Hanno partecipato:

- BT ITALIA SPA rappresentata dai dott.ri Luigi Marino e Giuseppe Camisa con l'assistenza di Unindustria Roma e Assolombarda rispettivamente in persona dei dott.ri Andrea Segnanini, Dario Città e Lorenzo Figurati
- SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL nazionali in persona dei dott.ri Fabrizio Tola, Giorgio Serao e Angelo Ughetta unitamente alle strutture territoriali ed alla RSU.

## PREMESSO CHE

- 1) BT ITALIA SPA ha avviato per il tramite di Unindustria Roma, in data 30/06/2017, una procedura di licenziamento collettivo denunciando un esubero di 202 unità lavorative occupate presso i comprensori di Milano ( sede di Milano, San Donato Milanese, Settimo Milanese, Cologno), Roma ( sedi aziendali di Roma Via Bianchini, Roma Torre Spaccata, Roma Leofreni, Roma ENI), Torino ( sedi aziendali di Torino Pianezza e Corso Taranto), e presso le sedi di Bologna, Brescia, Brindisi, Firenze, Mantova, Napoli, Padova, Palermo e Porto Torres.
- 2) A seguito della comunicazione, a questo Ufficio, dell'avvenuto esperimento dell'esame congiunto in fase sindacale, conclusosi in mancanza di accordo tra le Parti, le stesse sono state convocate il giorno 7 settembre u.s. per l'espletamento della fase amministrativa.
- 3) Nel corso della citata riunione, i referenti della società hanno illustrato la situazione di criticità aziendale, le cui motivazioni sono descritte nella lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo che si intende richiamata.
- 4) Le OO.SS. hanno richiesto all'Azienda di valutare ogni possibile soluzione atta a consentire una gestione non traumatica delle eccedenze dichiarate.
- 5) In tal senso la società si è resa disponibile ad un approfondimento e, pertanto, le Parti hanno ritenuto utile richiedere al Ministero un aggiornamento dell'incontro in sede amministrativa, alla data odierna, nell'ottica di proseguire il confronto e addivenire ad una possibile soluzione che consenta di definire in modo non traumatico la procedura avviata dalla società.
- 6) Le Parti hanno, dunque, riavviato il confronto e, dopo ampio e approfondito esame, si sono date atto dell'opportunità di ricorrere ad un periodo di solidarietà di tipo difensiva, in ordine alla quale

procederanno, in sede aziendale entro il 29/09/2017, alla stipula del relativo accordo; altresì, hanno inteso definire la presente procedura di licenziamento collettivo, con accordo, come di seguito precisato.

### TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La procedura di licenziamento collettivo, avviata dall'Azienda in data 30 giugno 2017, viene conclusa con accordo per un numero massimo di 202 eccedenze di cui alla lettera di avvio della procedura.
3. Le Parti concordano sui seguenti criteri per la definizione della presente procedura:
  - Nell'arco temporale decorrente dal 18/09/2017 al 30/09/2017, il licenziamento riguarderà quei lavoratori che hanno già maturato il primo dei requisiti ammissibili per il pensionamento, secondo la normativa vigente, e nei confronti di coloro che manifesteranno la non opposizione al licenziamento;
  - Successivamente, a decorrere dal 1/10/2017 al 30/06/2018, opererà esclusivamente il criterio della non opposizione allo stesso:
    - A) prioritariamente al fine di favorire l'uscita di coloro che, nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, dovessero maturare i requisiti per il pensionamento,
    - B) al fine di favorire ricollocazione presso aziende terze o progetti di autoimpreditorialità.
  - Le Parti concordano sul riconoscimento di un'incentivazione all'esodo il cui importo e le cui modalità di erogazione sono definite tra le Parti in separata intesa tra le stesse siglate.
4. Ai fini dell'intimazione dei licenziamenti, le Parti concordano, dunque, sulla deroga temporale ex art. 8, 4° comma, della legge 19 luglio 1993 n. 236.
5. Altresì, le Parti concordano sulla possibilità di gestire le eccedenze dichiarate attraverso la previsione di cui all'art. 4, comma 11, della L. 223/91.
6. La Regione Lombardia dichiara la propria disponibilità ad attivare un tavolo di confronto, in sede regionale, al fine di valutare eventuali strumenti azionabili a livello locale a supporto dell'azienda e dei lavoratori.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con accordo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/91.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara conclusa con accordo la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE LOMBARDIA


BT ITALIA SPA




UNINDUSTRIA ROMA



ASSOLOMBARDA



OO.SS.



RSU

